

undefined

# Sì al cumulo dei lavori eseguiti in più anni

## Cessione dei crediti

Possibile cedere il credito pagato nel 2023 ma relativo a lavori anche del 2022

**Luca De Stefani**

Via libera, nel corso dello speciale Telefisco, alla cessione del superbonus generato da pagamenti effettuati nel 2023, anche se comprensivo di lavori effettuati in anni precedenti.

Una delle condizioni per la cessione del credito del superbonus (e per lo sconto in fattura parziale) è quella del cosiddetto allineamento «nel medesimo anno di imposta» dei pagamenti con i lavori effettuati, richiesto dalle risposte della Dre del Veneto n. 907-

1595-2021 e delle Entrate n. 56/2022 e confermato dalla risposta data di questa edizione di Speciale Telefisco. Quindi, una fattura di acconto pagata, ad esempio, per il super ecobonus nel 2023 non può essere oggetto di opzione, entro il 18 marzo 2024, se il relativo lavoro non viene effettuato entro il 31 dicembre 2023. Vale anche il caso contrario, in quanto per lavori effettuati nell'anno 2023 vi devono essere i relativi pagamenti effettuati nello stesso anno, per effettuare la cessione entro marzo 2024.

Ma cosa succede quando manca questo allineamento? La risposta del 31 gennaio 2022, n. 56 aveva trattato il caso di pagamenti e di lavori effettuati in parte nel 2022 e in parte nel 2023, ma con un Sal di almeno il 30% raggiunto solo nel 2023, sostenendo che le opzioni erano possibili solo per i crediti generati dagli «importi pagati nell'anno» 2023 «in applicazione del cri-

terio di cassa» e non per i pagamenti del 2022, i quali potevano generare solo detrazioni in Redditi o nel 730. La risposta aveva il pregio di consentire l'asseverazione del Sal di almeno il 30% nel 2023, considerando anche i lavori realizzati nel 2022 e non già inseriti in un Sal nel 2022. Non indicava, però, gli importi dei lavori effettuati nei due anni e i relativi pagamenti; quindi, era sorto il dubbio agli operatori che un'applicazione rigorosa dell'allineamento «nel medesimo anno di imposta» dei pagamenti con i lavori effettuati potesse limitare le opzioni al minore dei due importi relativi al 2023.

L'agenzia delle Entrate, invece, con la risposta data a Telefisco, ha concesso la possibilità di cedere (ma la regola vale anche per lo sconto in fattura parziale) il credito generato dall'intero importo pagato nel 2023, naturalmente nel limite dell'importo del Sal certificato nel 2023, anche se questo Sal 2023 è forma-

to da lavori effettuati nel 2022. Non vi è, quindi, alcun limite relativo all'importo dei lavori effettuati nel 2023 e si tratta di una deroga alla condizione dell'allineamento. Deroga che non è stata applicata nel caso opposto di pagamenti effettuati nel 2022 e Sal asseverato nel 2023, come confermato dalla risposta.

Le due risposte sono condivisibili, in quanto la deroga alla condizione dell'allineamento, nella sostanza, agisce solo quando le due condizioni fondamentali per la cessione del credito sono completamente rispettate: bonifici «parlanti» e lavori effettuati.

Per i bonus minori, non si applica la condizione dell'allineamento, in quanto per la cessione basta il pagamento, come confermato anche dall'interpretazione autentica dell'articolo 121, comma 1-bis, del decreto legge n. 34/2020, non applicabile al superbonus, per il quale, quindi, l'allineamento si applica.

RIPRODUZIONE RISERVATA